

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 26/01/2026

FATTO

Nell'atto introduttivo parte ricorrente riferisce che alla fine di giugno 2025 è stato contattato telefonicamente da una sedicente legale, che gli ha proposto un'opportunità di investimento vantaggiosa in *trading* e cryptoattività. A seguito di tale circostanza, rivelatasi poi una manovra truffaldina, ha provveduto ad eseguire bonifici per la somma di €. 10.300,00=, di cui domanda il rimborso.

L'intermediario resistente, costituitosi, nelle controdeduzioni rappresenta le proprie argomentazioni che si possono, per sommi capi, così riassumere:

- in via preliminare il ricorso è irricevibile/inammissibile per quanto attiene alla richiesta di attivazione della procedura di *recall* e dei dati anagrafici/societari del titolare effettivo del conto destinatario, poiché avanzata solo in sede di ricorso;
- il ricorrente ammette di aver effettuato, tramite *internet banking* e seguendo le indicazioni ricevute dal sedicente legale della società terza, tutti i bonifici, che risultano correttamente eseguiti dalla banca ed addebitati sul conto del cliente;
- tutte le operazioni sono state disposte in prima persona dalla parte ricorrente, che soltanto in data 2 settembre 2025 ha sporto reclamo, limitandosi a richiedere il loro rimborso, una volta accortasi a posteriori della truffa;

- il ricorrente, pur avendo volontariamente messo in atto una condotta colpevolmente rischiosa, in data 23 settembre 2025 ha inviato querela tramite il suo legale;
- nel merito la banca ha operato nel rispetto delle vigenti normative, con assoluta correttezza, manifestando nella risposta al reclamo datata 1° ottobre 2025 la piena disponibilità ad inserire un tentativo di *recall* delle operazioni;
- avendo tuttavia il ricorrente soltanto in sede di ricorso richiesto il *recall* dei bonifici, i richiami risultano attualmente soggetti ad approvazione da parte del beneficiario ed in attesa di risposta;
- il cliente ha fatto accesso alla propria area riservata, eseguendo regolarmente i bonifici non disconosciuti in data 30 giugno 2025, alle ore 9:21, 12:38 e 12:39, previo inserimento dei codici necessari e non annullandoli entro le ore 20:00;
- ha eseguito gli ordini di pagamento disposti ed autorizzati, seguendo le indicazioni fornite dal ricorrente, conformemente alle normative vigenti;
- l'utenza bancaria intestata al cliente risulta collegata al conto corrente sin dal 7 gennaio 2025;
- la fattispecie non può essere ricondotta nell'alveo della normativa delle operazioni di pagamento non autorizzate, risultando la banca estranea al rapporto instaurato tra il ricorrente e la società terza, in quanto la truffa è avvenuta in una fase anteriore al conferimento delle disposizioni di pagamento e totalmente al di fuori dell'ambito bancario;
- le operazioni contestate non possono dirsi anomale e non risulta applicabile la PSD2, attese le dichiarazioni confessorie di parte ricorrente in ordine all'averle eseguite;
- sussistono molteplici precedenti dell'ABF che hanno rigettato i ricorsi in casi della specie, in mancanza di alcun elemento o documentazione attestante che il presunto danno sia conseguenza diretta del comportamento della banca;
- in ogni caso le operazioni in oggetto risultano correttamente autenticate sulla base di un sistema di autenticazione forte e sussiste la colpa grave del ricorrente, il quale avrebbe potuto informarsi sulla regolarità ed affidabilità degli interlocutori;
- in particolare, dai log allegati risulta che i pagamenti contestati sono stati effettuati, con digitazione delle credenziali e con autorizzazione delle stesse, dal *device* in possesso del cliente, il quale ha in precedenza investito in criptovalute su altro IBAN spagnolo ed eseguito bonifici a favore del medesimo IBAN rispettivamente in data 16 giugno 2025 e 24 maggio 2025, oltre ad aver annullato in autonomia un bonifico datato 25 giugno 2025;
- figurano sul proprio sito web informazioni relative ai rischi ed ai suggerimenti utili ad evitare le frodi anche con riferimento alla richiesta di investimenti in criptovalute;
- per altro la banca beneficiaria non è raggiungibile direttamente tramite *swift*, essendo solo possibile avviare un tentativo di contatto tramite una banca intermedia, tenuto conto che la controparte potrebbe richiedere delle spese per le indagini.

L'intermediario resistente conclude, quindi, richiedendo il rigetto del ricorso, poiché manifestamente infondato.

In sede di repliche il ricorrente afferma che l'eccezione di inapplicabilità della PSD2 risulta infondata.

DIRITTO

Le operazioni contestate consistono in n. 3 bonifici ordinari eseguiti, tramite *home banking* per un totale di €. 10.300,00=, in data 30 giugno 2025, così dettagliati: un

bonifico di €. 5.000,00= alle ore 09:21; un bonifico di €. 5.000,00= alle ore 12:38; un bonifico di €. 300,00= alle ore 12:39. Con riferimento a ciascun bonifico ricorre una commissione di €. 1,21=.

Tali operazioni risultano nel riepilogo dei bonifici disposti al 30 giugno 2025 fornito dal ricorrente.

Va esaminata in via preliminare l'eccezione di inapplicabilità della PSD2, sollevata dall'intermediario, secondo cui la parte ricorrente ha riferito nella denuncia che, per quanto sia stata vittima di un raggiro da parte di terzi, ha personalmente disposto le operazioni oggetto del ricorso in esame. Parte resistente ha eccepito, a ragione, il proprio difetto di responsabilità nella vicenda, avendo il ricorrente dichiarato di essere stato contattato telefonicamente, nel mese di giugno 2025, da un numero di telefono estero da una sedicente avvocatessa di uno studio legale specializzato nel recupero di criptovalute.

In particolare, nella denuncia dalla stessa allegata, parte ricorrente riferisce:

- i) di aver avuto notizia dall'interlocutrice, partner di un noto studio, dell'esistenza di n. 3 bitcoin che avevano conseguito profitti elevati e di essere stato invitato a procedere con l'accredito sul proprio conto corrente;
- ii) di essere stato invitato, dall'interlocutrice che l'aveva contattato, a collegarsi su una nota piattaforma e ad accedere al proprio account associato all'e-mail;
- iii) di aver fatto accesso all'*internet banking* dell'intermediario;
- iv) di aver provveduto conformemente a quanto richiesto e di aver, inoltre, effettuato pagamenti per n. 3 volte provvedendo a trasferire, tramite bonifici, l'importo complessivo di €. 10.300,00= in data 30 giugno 2025.

Nelle repliche, il legale del ricorrente afferma che quest'ultimo ha sempre riconosciuto di aver disposto materialmente i bonifici, ma in esecuzione delle indicazioni ricevute da soggetti terzi truffaldini. Alla luce di quanto emerso nel caso di specie, il Collegio ritiene che non possa trovare applicazione la PSD2, così come espressamente eccepito dall'intermediario, in quanto le operazioni di pagamento sono state effettuate direttamente dall'utilizzatore.

Si segnala altresì che, sebbene la questione non costituisca oggetto di contestazione, dai log allegati dall'intermediario e dalla relativa descrizione risulta che i tre bonifici contestati sono stati correttamente autenticati, registrati e contabilizzati.

Il ricorrente contesta, in maniera generica, anche il mancato rispetto delle norme antiriciclaggio, eccependo la responsabilità dell'intermediario per non aver bloccato le operazioni né avvertito il cliente, stante l'anomalia delle stesse, nonché per aver disposto tardivamente il *recall* dei bonifici e non aver comunicato il nominativo del beneficiario degli stessi ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 11/2010. Sul punto il Collegio richiama il proprio costante orientamento in base al quale non possono essere imposti all'intermediario obblighi di monitoraggio rispetto ad eventuali profili di anomalia di operazioni; tanto meno laddove esse, come nel caso di specie, sono state personalmente e consapevolmente disposte, per sua stessa ammissione, dal ricorrente il quale aveva già più volte effettuato operazioni simili.

Da ultimo l'intermediario ha dato prova di aver attivato tutte le procedure necessarie per il *recall* dei bonifici e per ottenere i dati anagrafici del titolare effettivo del conto di destinazione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE